REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA SERVIZIO 8 – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Provvedimento di trasferimento della titolarità dell'accreditamento istituzionale della struttura "San Calogero di Lisinicchia Vincenza" alla struttura "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c." a seguito di stipula di negozio giuridico

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Visto il D.A. 4 agosto 1998, n. 26238 "Trasformazione in società delle strutture convenzionate;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;

Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 di integrazione e modifica del D.A. n. 890/02 ed, in particolare, l'articolo 4;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.A. 18 luglio 2014, n. 1132, pubblicato nella G.U.R.S. n. 32/2014, con il quale sono state emanate disposizioni in materia di mutamenti inerenti la titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie;

Vista la circolare n. 17/2014 del 30 dicembre 2014 "Definizione di procedure uniformi per lo svolgimento delle verifiche per l'accreditamento";

Visto il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 "Adeguamento della Regione Siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato Regioni n. 259/CSR del 20.12.2012 dell'Intesa Stato Regioni del 19.02.2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento. Definizione dei tempi per l'adeguamento. Percorso per l'istituzione dell'organismo tecnico accreditante";

Visto il D.P.R.S. del 27 giugno 2019 n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

- Visto il D.D.G. n. 2355 del 23 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il contratto individuale di Dirigente preposto al Servizio 8 "Programmazione Territoriale", stipulato il 19 dicembre 2019 tra il Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica e il Dott. Francesco Paolo La Placa;
- Visto il D.D.G. n. 22 del 16.01.2008, pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 del 01.02.2008, con il quale è stata formalmente accreditata, avendo superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accreditamento istituzionale dell'ex A.U.S.L. di Agrigento, la struttura denominata "San Calogero di Lisinicchia Vincenza & C. s.a.s.", con sede nel comune di Naro (AG) in via Vittime del Terrorismo n. 5;
- Visto il D.D. n. 1234/2016 del 05.07.2016, con il quale è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale per l'attività di un presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale della struttura "San Calogero di Lisinicchia Vincenza & C. s.a.s." alla struttura denominata "San Calogero di Lisinicchia Vincenza", sita nel comune di Naro (AG) in via Vittime del Terrorismo n. 5;
- Vista l'istanza del 25.01.2021, pervenuta con PEC di pari data ed acquisita al protocollo DPS n. 5525 del 29.01.2021, con la quale è stato chiesto, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.A. 18.07.2014, n. 1132, il trasferimento della titolarità dell'accreditamento istituzionale della struttura "San Calogero di Lisinicchia Vincenza" alla struttura "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c.", sita nel comune di Naro (AG) in via Vittime del Terrorismo n. 5;
- Vista la nota prot. Serv. 8/n. 7445 del 08.02.2021, con la quale il Servizio 8/DPS ha comunicato l'improcedibilità, ai sensi della L.R. 21 maggio 2018, n. 7, dell'istanza presentata dal legale rappresentante della struttura "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c.";
- Vista la documentazione trasmessa dal legale rappresentante della struttura "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c." con PEC del 09.02.2021, acquisita al protocollo DPS n. 8457 dell'11.02.2021;
- Visto l'atto notarile redatto l'11 gennaio 2021, Rep. n. 41626 Raccolta n. 17606 e registrato in Canicattì (AG) il 13.01.2021 al n. 119, con il quale viene costituita tra i signori Lisinicchia Vincenza e Gaglio Dario una società in nome collettivo sotto la ragione sociale "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c.";
- Vista la "dichiarazione sostitutiva di certificazione", resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante della struttura "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c." dichiara tra l'altro che nei propri confronti non sussistono le cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Vista la scheda dati, ai fini del rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, compilata e firmata dal legale rappresentante della società in argomento;
- Vista la nota prot. Serv. 8/n. 9837 del 18.02.2021 con la quale il Servizio 8/DPS ha chiesto all'Area Interdipartimentale 2 OTA di attivarsi per la prevista verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accreditamento istituzionale, nonché per la verifica del possesso dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art. 3 del D.A. 1132/2014, presso la sede operativa della struttura "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c." sita nel comune di Naro (AG) in via Vittime del Terrorismo n. 5:
- Vista la nota prot. Serv. 8/n. 9847 del 18.02.2021 con la quale il Servizio 8/DPS ha comunicato al legale rappresentante della società in argomento l'avvio del procedimento di voltura dell'accreditamento istituzionale;
- Vista la nota prot. Serv. 8/ n. 9844 del 18.02.2021 con la quale il Servizio 8/DPS ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento copia della nuova autorizzazione

sanitaria concessa alla struttura "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c.";

Vista la nota prot. n. PR_AGUTG_Ingresso_0019477_20210326, con la quale il Ministero dell'Interno – B.D.N.A. – comunica che a carico della struttura "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c." e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

Vista l'autorizzazione sanitaria prot. n. 42075 del 05.03.2021 rilasciata dal Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Agrigento alla struttura "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c.", acquisita al protocollo DPS n. 14385 dell'11.03.2021 per il mantenimento in esercizio di un gabinetto di terapia fisica e ginnastica medica riabilitativa sito nel comune di Naro (AG) in via Vittime del Terrorismo n. 5;

Vista la nota prot. Serv. 8/n. 22879 del 07.05.2021, con la quale il Servizio 8/DPS ha sollecitato all'Area Interdipartimentale 2 – OTA il riscontro della nota prot. n. 9837 del 18.02.2021;

Vista la nota prot. n. 25750 del 26.05.2021, trasmessa con PEC di pari data ed acquisita al prot. DPS n. 27202 del 03.06.2021, con la quale l'Area Interdipartimentale 2 - OTA ha comunicato che la struttura denominata "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c.", con sede nel comune di Naro (AG) in via Vittime del Terrorismo n. 5, a seguito di sopralluogo ispettivo, è risultata conforme ai requisiti per l'accreditamento istituzionale e che dalle risultanze delle verifiche effettuate presso le autorità competenti sul possesso dei requisiti soggettivi non sono emerse le cause ostative di cui all'art. 3 del D.A. 1132/2014, allegando la nota del Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Agrigento prot. n. 85569 dell'11.05.2021;

Ritenuto di dovere emanare il provvedimento con il quale si voltura l'accreditamento istituzionale della struttura denominata "San Calogero di Lisinicchia Vincenza" alla struttura "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c." sita nel comune di Naro (AG) in via Vittime del Terrorismo n. 5, fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose:

DECRETA

- ART. 1 Per i motivi in premessa citati si approva, ai fini dell'accreditamento istituzionale, il trasferimento del rapporto di accreditamento della struttura denominata "San Calogero di Lisinicchia Vincenza" alla struttura "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c.", Partita IVA 02811930847, per la gestione di un un gabinetto di terapia fisica e ginnastica medica riabilitativa, con sede nel comune di Naro (AG) in via Vittime del Terrorismo n. 5.
- ART. 2 Ai sensi del D.A. n. 463/2003, l'accreditamento concesso alla struttura "San Calogero di Vincenza Lisinicchia e Dario Gaglio s.n.c." ha validità triennale. In seguito a qualsiasi variazione delle condizioni strutturali, organizzative e di dotazione tecnologica della struttura accreditata e dopo l'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria, se richiesta, dovrà essere presentata al Servizio 8 "Programmazione Territoriale" apposita istanza finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti per l'accreditamento.
- ART. 3 L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, nonché al controllo e alla verifica dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate ed alla acquisizione delle certificazioni necessarie al mantenimento dell'autorizzazione da parte della struttura, ivi compresa la certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, quale comunicazione antimafia finalizzata all'attestazione

della sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

ART. 4 Le disposizioni di cui all'art. 1 sono soggette a revoca nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una sola delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, in forma integrale, nel sito web del Dipartimento della Pianificazione Strategica.

Palermo, 07.06.2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Dott. Francesco Paolo La Placa)

